

Ricerche

Quale riforma del processo del lavoro?

Mariella Magnani *Quale riforma del processo del lavoro?*

Riassunto - *Quale riforma del processo del lavoro?* - L'A., dopo aver delineato i punti cardine delle proposte di riforma del rito del lavoro succedutesi nel corso delle passate legislature, nonché il dibattito in tema di revisione della disciplina del licenziamento, passa ad analizzare il disegno di legge n. 1047 (Salvi-Treu) ed il disegno di legge n. 1163 (Sacconi) presentati nel corso della corrente legislatura.

Il disegno di legge Salvi-Treu si pone in linea di continuità con i risultati della Commissione Foglia del 2001 e in particolare tipizza un procedimento sommario, esteso, oltre che ai licenziamenti, anche ai trasferimenti e ai trasferimenti d'azienda. Lo stesso disegno di legge si pone nell'ottica di rafforzare l'effettività dell'ordine di reintegrazione.

Il disegno di legge Sacconi muove dal differente presupposto che l'elevato contenzioso in materia di lavoro sia frutto dell'inefficienza del diritto sostanziale e di una cultura che lo pervade che incentiverebbe il conflitto. Tale differente impostazione conduce innanzitutto al tentativo di scoraggiare le controversie alimentate dalla nuova produzione legislativa e a quello di rafforzare l'istituto della certificazione. Il ricorso all'arbitrato è incoraggiato e significativa è la scelta di rendere il lodo non impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo. In tale ottica differente si colloca anche la scelta di escludere il tentativo di conciliazione quale requisito di procedibilità dell'azione. L'A. passa quindi in rassegna le criticità dei due disegni di legge, proponendo soluzioni de iure condendo. In particolare in tema di arbitrato si reputa irragionevole il diverso trattamento riservato a conciliazione ed arbitrato. Si propone pertanto una soluzione differenziata, come già avviene per la conciliazione, tra l'arbitrato che risolve per il passato una situazione controversa (inoppugnabile) e quello che abbia una proiezione regolamentare futura. L'A. formula infine una proposta di riforma della disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare il verbale potrebbe avere valore di titolo esecutivo extragiudiziale, immutabile ove nessuna delle parti instauri un processo di cognizione piena di primo grado entro un determinato termine perentorio.

Summary - *The reform of employment cases (Article in Italian)* - The author examines the main points of the reform proposals for employment cases in recent legislatures, as well as the debate on the reform of provisions regulating dismissals, and provides an analysis of legislative proposals no. 1047 (Salvi-Treu) and no. 1163 (Sacconi) presented during the current legislature. Legislative proposal no. 1047 (Salvi-Treu) displays a degree of continuity with the Foglia Commission, 2001, and in particular provides for summary procedures covering not only dismissal cases but also transfers and the transfer of undertakings. The proposed legislation is also intended to strengthen reinstatement measures. The Sacconi proposals, on the other hand, take as their starting point the fact that the large number of employment cases reflects the inefficiency of the legal system and an underlying culture of conflict. This different approach to the problem results in an attempt to discourage litigation relating to new legislation, and to strengthen certification procedures. The use of arbitration is encouraged, and another significant element is the proposal to prevent arbitration decisions from being subject to appeal on the grounds that they are in contrast with binding legislative and collective bargaining provisions. In this perspective a further significant element is the proposal not to require conciliation as a prerequisite for further action to be taken. The author examines the critical aspects of the two legislative proposals, proposing de iure condendo solutions. In particular with regard to arbitration it is argued that there are no rational grounds for conciliation and arbitration to be treated differently. A differentiated solution is therefore proposed, as is already the case for conciliation, providing a distinction between arbitration dealing with cases relating to past employment (in which case appeals would not be permitted) and arbitration regulating future employment. In conclusion the author presents a series of reform proposals regulating the obligation to attempt conciliation. In particular conciliation rulings could be used for out-of-court settlements, that should be taken as definitive where neither of the two parties takes legal action within a specified period.

Antonio Vallebona *I disegni di riforma del processo del lavoro*

Riassunto - *I disegni di riforma del processo del lavoro* - Dato per assunto che il processo del lavoro rappresenta un ottimo modello da non manipolare, l'A. analizza possibili scenari di riforma con la particolare considerazione dei disegni di legge n. 1047 Salvi-Treu e n. 1163 Sacconi. L'eccessiva durata dei processi,

causata da un considerevole gap numerico tra contenziosi e organico della magistratura, potrebbe essere diminuita grazie al rafforzamento dell'istituto della certificazione, che può aiutare a prevenire il contenzioso ma non può, di per sé, impedire il sorgere di eventuali controversie. Il mero tentativo obbligatorio di conciliazione, così come ad oggi formulato, serve a poco. Affinché si tracci una vera via alternativa al procedimento giurisdizionale, l'A. sostiene, per contro, l'ipotesi dell'«arbitrato libero». L'A. pone l'accento sulla necessità che l'arbitrato sia facoltativo, e non più obbligatorio, così da costituire una decisione libera delle parti sostenuta da opportuni incentivi. Tale istituto deve, inoltre, essere configurato come stabile, per renderlo realmente appetibile a fronte anche della considerazione che il soggetto maggiormente interessato ad una rapida chiusura della controversia è proprio il datore di lavoro che potrebbe avere un marcato interesse per l'istituto tanto da accollarsi interamente le spese del giudizio. L'A. passa poi ad esaminare le questioni più spinose, i casi di licenziamento, reintegrazione o trasferimento, e rilevata come poco chiara la posizione proposta in materia dal disegno n. 1047 si sofferma, in particolare, sugli obiettivi da perseguire con riferimento al licenziamento. In conclusione, l'A. esamina i profili relativi al contenzioso previdenziale, che rappresenta la maggioranza delle controversie, e rileva come entrambi i disegni di legge esaminati propongano interessanti soluzioni con particolare riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva.

Summary - *Legislative proposals for the reform of employment cases (Article in Italian)* - Starting from the argument that the current model of employment cases is not in need of modification, the author analyses the possible scenarios for reform, with particular regard to legislative proposal no. 1047 (Salvi-Treu) and no. 1163 (Sacconi). The excessive duration of employment cases, caused by the disproportionate number of cases in relation to the number of judges available, could be reduced by strengthening certification procedures, that could help to limit the number of disputes but not to prevent them entirely. Simply placing the parties under an obligation to seek conciliation, as formulated at present, would be of limited value. In order to provide a real alternative to judicial procedures, the author argues in favour of free arbitration. The author highlights the need for arbitration to be optional, and not obligatory, so that it is a decision freely taken by the parties, backed up by suitable incentives. Arbitration should be introduced on a stable basis, to make it an attractive option, bearing in mind that the party with the strongest interest in a rapid settlement is the employer. As a result of this strong interest, the employer could be expected to cover the cost of the arbitration procedure. The author then examines some of the thorniest matters, such as dismissals, reinstatement and transfer, and after pointing out that the position taken in this respect in legislative proposal no. 1047 lacks clarity, considers the objectives to pursue in relation to dismissals. In conclusion, the author examines the issues arising from social insurance cases, and points out that both the legislative proposals examined contain interesting provisions with regard to the obligation to seek conciliation on a preventive basis.

Clara Enrico *Il processo del lavoro e il «giusto processo»*

Riassunto - *Il processo del lavoro e il «giusto processo»* - L'A. si propone di verificare la questione relativa a criticità e prospettive del modello attuale di processo del lavoro alla luce del principio di giusto processo, recepito nell'art. 111, comma 1, Cost., di cui proprio il processo del lavoro costituisce un precedente anticipatore che pure sconta, nella situazione attuale, il problema dei lunghi tempi di soluzione delle controversie. Il legislatore, rispetto a tale problematica, ha individuato soluzioni tampone e non strutturali successivamente passate in rassegna, con particolare riferimento alla promozione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e con una specifica attenzione al recente istituto della certificazione, senza mancare di rilevare, tuttavia, come la situazione di contesto rispetto a cui tali strumenti sono stati chiamati ad operare si sia parallelamente aggravata in conseguenza di dirompenti atti normativi quali la devoluzione al giudice del lavoro delle controversie in materia di pubblico impiego. L'A. procede quindi all'esame critico sopra delineato alla luce delle articolazioni del principio di «giusto processo» la cui nozione viene arricchita dal riferimento svolto alle fonti sovranazionali e, in particolare, alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Alcuni istituti, anche di diritto sostanziale, come la reintegrazione in caso di licenziamento, e soprattutto processuale, con particolare rilievo accordato all'art. 28 Stat. lav., di repressione della condotta antisindacale, sono specificatamente trattati così come è riservata puntuale considerazione per il ruolo rivestito, nel processo del lavoro, dal giudizio di equità a partire dall'esperienza del giudizio probivirale. A fronte dell'analisi svolta, l'A. formula alcune considerazioni conclusive da una prospettiva de iure condendo che considera contestualmente le sollecitazioni di parte europea, e segnatamente del Consiglio d'Europa, e il dibattito nazionale rispetto al quale sono esaminate le proposte contenute nei disegni di legge Salvi-Treu e Sacconi.

Summary - *Employment cases and the right to a «fair trial» (Article in Italian)* - In this paper the author examines the critical aspects and prospects for the model of employment cases currently in use, in the light of the «fair trial» principle laid down in Article 111(1) of the Constitution. Employment cases are particularly significant in this respect, also in terms of the excessive amount of time required for the courts to

hand down a ruling. In this connection the legislator has adopted stop-gap measures of a non-structural kind that are examined in this paper, with particular reference to the promotion of alternative dispute resolution, and to the recent introduction of certification. It is argued that the overall situation in which these measures have been adopted has been radically altered by major changes such as the assignment to the labour courts of cases relating to the public administration. The author then proceeds with the critical examination outlined above in light of the «fair trial» principle, with reference also to the supranational sources, in particular, the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The paper also provides an examination of certain particular practices, also of a substantial nature such as reinstatement further to dismissal, and above all of a procedural nature, with specific reference to Article 28 of the Statuto dei lavoratori, the repression of anti-trade union conduct. In addition the paper considers the role in employment cases of equity rulings, starting from the experience of the Conseils de Prud'hommes in France. Finally, the author draws a number of conclusions in a de iure condendo perspective and considers the appeals at a European level, particularly by the Council of Europe, the national debate on these issues, and the Salvi-Treu and Sacconi proposals for reform.

Paola Malanetto *Crisi della giustizia del lavoro e prospettive di riforma del processo: l'apporto dell'analisi empirica. Il caso del Tribunale di Torino.*

Riassunto - *Crisi della giustizia del lavoro e prospettive di riforma del processo: l'apporto dell'analisi empirica. Il caso del Tribunale di Torino.* - L'A., muovendo dalla constatata differenza di piani tra crisi della giustizia del lavoro e crisi del processo del lavoro, affronta il tema delle prospettive di riforma del processo a partire dalla necessaria raccolta di dati e dalla loro analisi critica, con particolare riferimento alla situazione dell'organico dei magistrati e al constatato deficit di strutture e strumenti di lavoro. A fronte di questa precisazione, volta ad un corretto inquadramento del problema, l'A. utilizza il metodo di confronto tra dato normativo e dato reale, valutando le proposte di riforma contenute nei disegni di legge Salvi-Treu e Sacconi alla luce dell'esperienza del Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro. Sono quindi passati in rassegna e specificatamente approfonditi i temi del contenzioso previdenziale e, con riferimento al tema del contenzioso lavoristico, le questioni relative alla opportunità di introdurre regimi di «corsia preferenziale» per alcune tipologie di controversie, il rapporto attuale e di prospettiva tra processo e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, il problema di prevedere termini di decadenza per determinate azioni e la questione, affrontata in entrambi i disegni di legge, della forma delle dimissioni. All'esito dell'analisi svolta e riprendendo le considerazioni di apertura, l'A. ribadisce l'opportunità di una attenta valutazione preventiva di ogni riforma, suffragando tale impostazione anche alla luce dei recenti problemi attuativi e di coordinamento derivanti dalla introduzione del rito societario; sottolinea inoltre l'opportunità di mantenere ogni ipotesi di riforma aderente agli orientamenti evolutivi della giurisprudenza di legittimità, secondo una linea che comunque appare caratterizzare entrambi i disegni di legge precedentemente analizzati.

Summary - *The crisis in employment cases and prospects for reform: the contribution of empirical analysis. The case of the Turin Tribunal (Article in Italian)* - This paper starts from the distinction between the crisis of labour law and the crisis of employment cases. The author examines the prospects for reform starting from the need for data collection and critical analysis, with a particular focus on the number of judges and the lack of facilities for them to carry out their duties. In order to provide an adequate definition of the problem, the author makes a comparison between legal provisions and day-to-day practice, with an assessment of the Salvi-Treu and the Sacconi reform proposals in the light of employment cases in the Turin Tribunal. The paper also provides an overview of social insurance cases, and considers the need for «fast track» procedures for certain types of employment cases. The paper also examines the prospects for alternative dispute resolution, the introduction of a statute of limitations for certain actions, and dismissal procedures, dealt with by both the legislative proposals. In concluding the paper, the author returns to the initial considerations, and underlines the need for a careful examination of the proposals for reform, also in the light of recent problems of implementation and coordination relating to the use of company law procedures. In addition he argues for the need for any reform proposal to take account of existing case law, which appears to be the case for both the reform proposals analysed.

Maria Rita Iorio *Spese di lite, abuso del ricorso alla giustizia del lavoro e prospettive di riforma del processo*

Riassunto - *Spese di lite, abuso del ricorso alla giustizia del lavoro e prospettive di riforma del processo* - L'A. muove dalla constatazione che se l'attuale processo del lavoro non risponde alle principali esigenze di oralità e celerità si deve non solo alle regole che disciplinano il processo, bensì anche dall'esorbitante numero di cause che investono i rapporti di lavoro. Esemplificativa di tale profilo è la questione relativa al regime delle spese di lite. A fronte dei dettami costituzionali che informano il modello di processo vigente si rileva, infatti, una attuazione patologica nella realtà quotidiana. La disciplina delle spese di lite è, infatti, improntata al principio volto a evitare che tali spese gravino, in caso di soccombenza, sulla parte ritenuta più

debole. Tuttavia, si chiede l'A., se sia corretto, alla luce dei radicali mutamenti della realtà socio-economico-produttiva sindacale, identificare sempre il lavoratore come soggetto più debole (si pensi agli arditi filoni di controversie o alle cause di massa proposte) con la conseguenza che, escludendo a favore del lavoratore il cosiddetto rischio di lite, viene a mancare, nel processo del lavoro, quella opportuna riflessione sulla reale necessità di adire al giudice. Muovendo quindi da tali riflessioni, l'A. passa in esame le proposte di riforma del rito del lavoro e rileva, in particolare, le criticità della proposta, formulata nel disegno di legge Salvi-Treu, di introdurre un nuovo procedimento cautelare che duplicherebbe inutilmente lo strumento di cui all'art. 700 c.p.c., là dove sarebbe più opportuno, in un progetto riformatore, rafforzare il tentativo di conciliazione innanzi al giudice ex art. 416 c.p.c., uno strumento che potrebbe essere rilevante ed equo per entrambe le parti. Un modello, in questo senso, che l'A. analizza nella parte conclusiva della trattazione, potrebbe essere dato, per le sue caratteristiche esportabili nel rito del lavoro italiano, dall'istituto del diritto processuale inglese denominato «payment into court».

Summary - *Legal costs, the abuse of employment cases, and prospects for procedural reform (Article in Italian)* - The author starts from the observation that at present the procedures in employment cases do not meet the need for the oral presentation of evidence and rapid dispute resolution. This is due not only to the rules governing employment cases but also to the exorbitant number of cases in the employment field. By way of example the author considers the rules for assigning legal costs in employment cases. In connection with the constitutional norms shaping procedures in employment cases, it is argued that these provisions are applied in an anomalous manner in day-to-day practice. The rules governing the assignment of legal costs are based on the principle that such costs should not be a burden on the weaker party, even when the case is unsuccessful. However, in the light of major socio-economic changes and trade union development, the author raises the question as to whether it is appropriate always to consider the employee as the weaker party, also bearing in mind the effect of class actions. Protecting the employee from the risks arising from legal action removes any incentive to reflect carefully as to whether legal action is the best option. Based on these considerations, the author examines recent proposals for the reform of employment cases and highlights in particular the critical aspects of the Salvi-Treu proposals to introduce a new procedure that would be an unnecessary duplication of the measures provided in Article 700 of the Code of Civil Procedure. Rather, any reform proposal should aim to strengthen conciliation procedures, under the auspices of the court, pursuant to Article 416 of the Code of Civil Procedure, an instrument that would be advantageous and fair for both parties. Such a model, examined by the author in her conclusions, could be introduced in Italy, adopting the English procedure of «payment into court».

Antonio Belsito *L'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro*

Riassunto - *L'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro* - L'A muove nella propria analisi da una ricognizione della disciplina vigente in materia di poteri istruttori del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c., con particolare riferimento alla disciplina relativa alle irregolarità e alle opportunità di sanatoria nel corso del giudizio, per soffermarsi, poi, sui profili relativi alla concreta modalità operativa di tale disciplina e rilevare come l'uso di tali ampi poteri determini sovente un intervento di fatto del Magistrato tale da sopperire, sostanzialmente, alle negligenze delle parti. A fronte di tale rilievo generale l'A. si ricostruisce l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla distinzione tra divieto di intervento diretto del giudice, acquisizione di prove nuove su iniziativa del giudice a scopo di approfondimento, principio generale di disponibilità dell'oggetto del processo soffermandosi in particolare sul problema della necessaria sussistenza, come presupposto per l'esercizio del potere istruttorio del giudice esercitato d'ufficio, quanto meno di c.d. piste probatorie emergenti dagli atti di causa. L'A. prosegue quindi nella propria analisi attraverso una comparazione, quanto ai limiti e presupposti di esercizio dei poteri istruttori attribuiti al giudice, tra rito del lavoro, rito civile ordinario e rito penale per soffermarsi sull'esame di singole ipotesi di utilizzo improprio da parte del giudice del lavoro dei propri poteri istruttori e successivamente sulla considerazione specifica della tematica in esame con riferimento al giudizio di appello. L'A. conclude rilevando come a fronte delle interpretazioni spesso equivocate del dato legale e della prassi di ricorso ai poteri istruttori del giudice in maniera eccessivamente «elastica» si riscontrino, da una prospettiva de iure condendo, l'opportunità di un intervento riformatore dell'attuale quadro normativo volto a chiarire limiti e presupposti dei poteri attribuiti in funzione istruttorio al giudice del lavoro.

Summary - *The exercise of judicial powers in employment cases (Article in Italian)* - The author begins with an overview of existing provisions relating to the exercise of judicial powers in employment cases pursuant to Article 421 of the Code of Civil Procedure, with particular reference to the norms concerning procedural irregularities and the provisions for dispute resolution in the early stages of the case. The author then considers the practical applications of these provisions and highlights the fact that the use of these extensive powers often results in an intervention on the part of the judge that tends to make up for the failure of the parties to take appropriate measures. Against this background the author provides an outline of the nature of prevailing case law with reference to the distinction between the prohibition of direct intervention on the part

of the judge, the acquisition of fresh evidence at the initiative of the judge in order to provide an in-depth understanding of the case, and the general principle of the allocation of cases, focusing in particular on the need to identify sources of evidence among the documents submitted to the court as a precondition for the exercise of judicial powers. The author then continues the analysis with a survey of the limits and conditions for the exercise of judicial powers in employment cases, civil cases, and criminal cases. He then goes on to examine various kinds of improper use by judges of their judicial powers and various issues relating to the appeal phase. In conclusion the author considers the interpretation of legal provisions that are often equivocal, and the use of judicial powers that may at times be considered to be excessive, and argues that in a *de jure condendo* perspective there appears to be a need for reform of the current legal framework in order to clarify the limits and conditions relating to the powers assigned to judges in employment cases.

Marco Crippa *Ruolo e ideologia del processo del lavoro: commento alle recenti proposte di riforma*

Riassunto - *Ruolo e ideologia del processo del lavoro: commento alle recenti proposte di riforma* - L'A. si propone un'analisi critica dei due disegni di legge di riforma del processo del lavoro attualmente all'esame in Parlamento, muovendo da una premessa generale sul ruolo e sulla funzione del processo del lavoro nonché sulla matrice ideologica che spesso viene applicata alle relative questioni, di modo che imposta l'analisi successiva individuando i due punti di vista che, a suo avviso, hanno improntato la elaborazione dei disegni di legge in esame: la tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, da un lato, la valorizzazione della volontà contrattuale, dall'altro. In tale quadro problematico, l'A. passa quindi in rassegna, separatamente, i due disegni di legge con riferimento ai singoli istituti coinvolti nei progetti riformatori, dall'ottica specifica di evidenziarne da un lato le conseguenze pratico-operative, anche in considerazione delle attuali prassi giudiziarie, e dall'altro i sottintesi concettuali e le opzioni di valore. All'esito della propria analisi, l'A. conclude rilevando come, a fronte delle diversità di presupposti ideali riscontrate nell'esame dei due disegni di legge, risulterà difficile, salvo che per i profili più immediatamente tecnici, raggiungere, nel dibattito politico, la elaborazione di un disegno riformatore comune.

Summary - *Comment on recent proposals for the reform of employment cases (Article in Italian)* - The author provides a critical review of the two proposals for the reform of employment cases currently before Parliament. The analysis starts from a general overview of the role and function of employment cases, as well as of the ideological stance that is often taken in relation to these employment issues. The author then goes on to identify the two criteria that in his opinion influenced the drafting of the legislative proposals: on the one hand, protection from individual dismissal, and on the other hand, the enforcement of the terms of the employment contract. In this problematic framework the author examines the two main proposals for legislative reform with reference to the various aspects of each proposal, highlighting the practical and operational consequences in the light of current judicial practices, and examining the underlying philosophy and principles. In concluding the analysis the author notes that apart from any technical considerations, considering the diversity of the conceptual basis of each of the reform proposals, it will be difficult political terms to agree on a common platform for reform.

Interventi

Michele Piccari *La disciplina delle forme pensionistiche complementari nel decreto legislativo n. 252 del 2005*

Riassunto - *La disciplina delle forme pensionistiche complementari nel decreto legislativo n. 252 del 2005* - L'A. muove dalla considerazione del sistema di previdenza complementare introdotto con il d.lgs. n. 252/2005, come scaturente dall'imprescindibile necessità di contemperare gli aspetti negativi della riforma pensionistica attuata con la l. n. 335/1995. A fronte di tale premessa generale, l'A. si propone di analizzare la disciplina delle diverse tipologie di fondi pensione e, a questo scopo, esamina preliminarmente alcune categorie generali applicabili alla materia e, segnatamente, la distinzione tra fonti istitutive e fonti costitutive, quella tra forme di previdenza complementare di tipo individuale e di tipo collettivo (queste ultime a loro volta distinguibili in fondi chiusi ed aperti) e infine la differenza tra fondi pensione a contribuzione definita ed a prestazione definita. Successivamente, l'A. concentra la propria attenzione sulle forme pensionistiche complementari collettive, esaminando l'alternativa tra fondi chiusi e fondi aperti nonché i relativi specifici profili organizzativi. L'A. prosegue quindi la propria disamina con riferimenti alle forme individuali, per poi soffermarsi sulla forma pensionistica residuale istituita presso l'Inps. L'A. completa il quadro così delineato affrontando il problema dell'adeguamento al nuovo sistema delle forme previdenziali preesistenti e, all'esito dell'indagine svolta, rileva come il sistema riformato della previdenza complementare, sconti un duplice livello di tensione, interno ed esterno al sistema, che potrebbe verosimilmente tradursi in una situazione di

stallo. Si tratta, in particolare, dell'ambivalenza del meccanismo regolatorio che si colloca tra previdenza pubblica e mercato finanziario e del rapporto, irrisolto, tra previdenza complementare e previdenza pubblica, a fronte della possibilità, introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007, di costituire una apposita gestione Inps, alimentata con il t.f.r., per l'erogazione di trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria.

Summary - *The regulation of supplementary pension schemes in Legislative Decree no. 252/2005 (Article in Italian)* - This paper argues that the system of supplementary pensions set up by Legislative Decree no. 252/2005 reflects the need to deal with the negative aspects of the pension reform introduced by Act no. 335/1995. From this starting point, the author offers an analysis of the regulation of the various types of pension fund and, to this end, provides a preliminary examination of certain general categories relating to this topic, in particular the distinction between different types of funding, between forms of supplementary pensions of an individual kind and a collective kind (with a further distinction between open and closed collective schemes), and finally between fixed-contribution and final-salary schemes, focusing on the difference between open and closed funds as well as the organisational aspects of each type. The author then continues with an outline of individual pension schemes and the pension scheme managed by INPS; the social insurance institute. The author completes the overall picture with a discussion of the adaptation of existing pension schemes to the new system, and at the end of the discussion highlights the fact that the reformed system of supplementary pensions is characterised by two critical elements, internal and external to the system, that risk leading to paralysis. In particular the author focuses on the ambivalent nature of the regulatory mechanism that has to deal with the public insurance system and the financial markets, and the complex relation between supplementary and public pension schemes. This is considered in the light of the option introduced in Italy in the annual budget legislation for 2007, setting up a public pension scheme to be run by the social insurance institute, Inps; funded with the severance pay of those currently in employment, providing for pensions to supplement the basic state retirement pension.

Relazioni industriali e Risorse umane

Italo Inglese *Sull'opportunità di una disciplina dell'efficacia del contratto collettivo*

Riassunto - *Sull'opportunità di una disciplina dell'efficacia del contratto collettivo* - L'A., nell'ambito del dibattito sulla opportunità di una legge sulla rappresentanza volta a regolare l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, colloca la propria posizione in senso favorevole alla riforma che sarebbe in grado di incidere in modo significativo sull'intero sistema di relazioni industriali. Muovendo da questa considerazione, l'A. si occupa preliminarmente del profilo relativo alla via possibile per perseguire questo obiettivo ed esclude la possibilità di regolamentazione tramite soft law, atteso il rango costituzionale della disciplina in materia di libertà sindacale, rappresentanza e contrattazione collettiva, per concentrarsi, di seguito, sulle ravvisate opportunità di miglioramento, specificatamente individuate, che deriverebbero dall'auspicata riforma. L'A. rileva, altresì, come tali effetti positivi – benché non privi di ombre connesse all'irrigidimento della regolamentazione inderogabile e agli effetti possibili limitativi della concorrenza – comporterebbero una ridefinizione complessiva del sistema, benefici in termini di certezza del contesto giuridico, e potrebbero favorire il superamento della attuale frammentazione sindacale e prevenire fenomeni di dumping sociale; rimarrebbe tuttavia aperto, in assenza di una specifica estensione dei criteri di rappresentatività, il problema della titolarità di proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici e, in particolare, nel settore dei trasporti. A fronte di tali considerazioni, l'A. esamina anche la via dell'accordo interconfederale come soluzione idonea ad apportare innovazioni riguardo al modello di assetti contrattuali e alle misure atte ad arginare l'eccessiva conflittualità ma, tenuto conto della vincolatività limitata dell'accordo alle sole parti contraenti, l'A. ribadisce la propria convinzione circa la maggiore opportunità della riforma legislativa organica, tanto della rappresentanza quanto dell'efficacia dei contratti collettivi, con anche interventi legislativi volti a incrementare l'effettività della disciplina dello sciopero.

Summary - *On the need for regulating the application of collective agreements (Article in Italian)* - This paper argues in favour of a law on union representation aimed at regulating the erga omnes application of collective agreements, as it would have a significant effect on the entire system of industrial relations. From this starting point, the author considers how to achieve this objective, and argues that soft-law regulation would not be possible, bearing in mind the constitutional implications of the regulation of trade-union freedom, representation and collective bargaining, and then focuses on the potential benefits arising from the proposed reform. The author also notes that although there is a risk of rigid application of inderogable regulations, possibly limiting competition, the positive effects would lead to an overall reshaping of the system, with benefits in terms of certainty of legal outcomes. In addition, the reform would make it easier to move beyond the present state of fragmentation of the trade unions, and to prevent social dumping. In the absence of a specific extension of the criteria of representation, one question that still remains to be resolved

is the problem of the entitlement to call strikes in the public services, and in particular in the transport sector. In the light of these considerations, the author examines agreements between union confederations as the best way to change existing bargaining structures, and as a way to limit excessive levels of conflict. However, taking account of the fact that collective agreements are binding only on the contracting parties, the author underlines the need for an overall legislative reform of representation and the application of collective agreements, with legislative measures aimed at regulating the right to strike in an effective manner.